


DCP
14/12/2015

AGE - Agenzia Delle Entrate
AGEDC001 - UFFICI CENTRALI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0159103 - 14/12/2015 -
INGRESSO



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO I



IA

ATTO DI COSTITUZIONE

per i sig.ri

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
ASSANTI	ROBERTO	ROMA	07/06/80	SSNRRT80H07H 501C
BENEVENGA	FRANCESCO	BATTIPAGLIA	17/02/1984	BNVFNC84B17A 717W
BICA	LEONARDO	ERICE	20/12/81	BCILRD81T20D4 23X
BRUCCOLERI	VANESSA	AGRIGENTO	23/03/89	BRCUSS89C63A0 89T
BRUNI	FRANCESCO	ROGLIANO	21/11/85	BRNFNC85S21H 490Y
CAMILLO	FRANCESCO	PALERMO	24/04/86	CLFNC86D24G2 73M
COLUCCIA	GIOVANNA	LECCE	08/03/74	CLCGNN74C48E 506L
CURTI	CORRADO	PAVIA	11/01/85	CRTCRO85A11G 388L
DEL GIUDICE	AGOSTINO	NAPOLI	02/02/91	DLGGTN91B02F 839L
ESPOSITO	FRANCESCA	NAPOLI	04/12/1989	SPSFNC89T44F8 39N
FARRONI	ELENA	NAPOLI	20/03/87	FRRLNE87C60F8 39D
FIDUCCIA	CONCETTA	CIRIE'	10/09/1982	FDCCCT82P50C7 22Z
FRANCESCONI	GIAMPIERO	LUCCA	10/07/81	FRNGPR81D10E 715K
GUARRIELLO	DIEGO	BENEVENTO	11/07/75	GRRDGI75L11A7 83V
GUERRA	ANGELICA	CASERTA	18/12/84	GRRNLC84T58B 963Z
GUERRERA	MARCO	MESSINA	09/11/1989	GRRMRC84S09F 158R
INDOLFI	ADRIANO	MONOPOLI	03/12/87	NDLDRN87T03F 376C
IRACI SARERI	LAURA	CATANIA	03/06/87	RCSLRA87H43C3 51F
IZZO	CIRO	TORRE DEL	14/05/87	ZZICRI87E14L25

		GRECO		9Q
LAISO	GIOVANNI	SALERNO	08/02/1977	LSAGNN77B08H 703G
LA FRAZIA	VINCENZO	BENEVENTO	26/01/88	LFRVCN88A26A7 83D
LORIA	PASQUALE	NOCERA INFERIORE	21/09/86	LROPQL86P21F9 12W
MAGGIO	MAURIZIO	NOLA	23/06/81	MGGMRZ81H23 F924L
MEO	DANIELA	SAN PIER NICETO	29/01/1976	MEODNL76A69I 084O
PALLOTTA	VALERIO	L'AQUILA	05/03/86	PLLVLR86C05A3 45X
PASINETTI	GIULIA	BRESCIA	04/06/1987	PSNGLI87H44B1 57I
PAUDICE	RAFFAELE	NAPOLI	03/11/90	PDCRFL80S03F8 39I
POTENZA	GAETANO	FOGGIA	07/02/83	PTNGTN83B07D 643N
ROMANO	CESARE	CAMPI SALENTINA	07/05/88	RMNCSR88E07B 506X
RUSSO	CALOGERO	AGRIGENTO	05/10/1978	RSSCGR78R05A0 89S
SANTONE	ROBERTO	ATRIPALDA	19/06/84	SNTRRT84H19A 489B
SAVOIA	GIANCARLO	SANT'ANGELO	21/05/68	SVAGCR68E21I2 74V
SCAFURO	MICHELE	SALERNO	24/08/85	SCFMHC85M23 H703V
SCHETTINO	FABIO	MILANO	08/07/90	SCHFBA90L08F2 05Z
SINISCALCHI	LUCIA	SALERNO	24/06/80	SNSLCU80H64H 703Z
TERNELLI	ROBERTA	TORRE DEL GRECO	24/03/90	TRNRRT90C64L2 59W

rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it), giusta atti di procura in calce al ricorso straordinario notificato e depositato il 7 agosto 2015 ed elettivamente domiciliati presso lo studio

del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

CONTRO

- l' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*;
- la società **Praxi spa, Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Primiceri Cristian**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via 95° Rgt. Fanteria n. 19 Lecce (LE) – 73100

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- degli elenchi in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico (in particolare quello della Lombardia), pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Esiti+prova+oggettiva+tecnico+professionale/>, in

quanto pregiudica l'utile collocamento dei ricorrenti;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio di 24/30;
- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una ulteriore soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio, prevedendo che *“rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L'eventuale frazione decimale è arrotondata all'intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio”*;
- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo

professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui limita la candidatura di ogni partecipante ad i posti messi a concorso per una sola Regione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta opposta;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con atto notificato e depositato il 7 agosto 2015, gli scriventi proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato agli scriventi il 3 novembre 2015 il signor Primiceri Cristian ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *«Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal*

comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria».

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente.

Roma - Palermo, 2 dicembre 2015

avv. Francesco Stallone

avv. Francesco Leone

avv. Simona Fell

avv. Claudia Caradonna

**“Ecc.mo Presidente della Repubblica
Ricorso Straordinario**

Per i signori:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
ASSANTI	ROBERTO	ROMA	07/06/80	SSNRRT80H0 7H501C
BENEVENGA	FRANCESCO	BATTIPAGLIA	17/02/1984	BNVFNC84B1 7A717W
BICA	LEONARDO	ERICE	20/12/81	BCILRD81T20 D423X
BRUCCOLERI	VANESSA	AGRIGENTO	23/03/89	BRCUSS89C6 3A089T
BRUNI	FRANCESCO	ROGLIANO	21/11/85	BRNFNC85S2 1H490Y
CAMILLO	FRANCESCO	PALERMO	24/04/86	CLFNC86D24 G273M
COLUCCIA	GIOVANNA	LECCE	08/03/74	CLCGNN74C4 8E506L
CURTI	CORRADO	PAVIA	11/01/85	CRTCRO85A1

				1G388L
DEL GIUDICE	AGOSTINO	NAPOLI	02/02/91	DLGGTN91B0 2F839L
ESPOSITO	FRANCESCA	NAPOLI	04/12/1989	SPSFNC89T44 F839N
FARRONI	ELENA	NAPOLI	20/03/87	FRRLNE87C6 0F839D
FIDUCCIA	CONCETTA	CIRIE'	10/09/1982	FDCCT82P5 0C722Z
FRANCESCON I	GIAMPIERO	LUCCA	10/07/81	FRNGPR81D1 0E715K
GUARRIELLO	DIEGO	BENEVENTO	11/07/75	GRRDGI75L1 1A783V
GUERRA	ANGELICA	CASERTA	18/12/84	GRRNLC84T5 8B963Z
GUERRERA	MARCO	MESSINA	09/11/1989	GRRMRC84S 09F158R
INDOLFI	ADRIANO	MONOPOLI	03/12/87	NDDLDRN87T0 3F376C
IRACI SARERI	LAURA	CATANIA	03/06/87	RCSLRA87H4 3C351F
IZZO	CIRO	TORRE DEL GRECO	14/05/87	ZZICRI87E14 L259Q
LAISO	GIOVANNI	SALERNO	08/02/1977	LSAGNN77B0 8H703G
LA FRAZIA	VINCENZO	BENEVENTO	26/01/88	LFRVCN88A2 6A783D
LORIA	PASQUALE	NOCERA INFERIORE	21/09/86	LROPQL86P2 1F912W
MAGGIO	MAURIZIO	NOLA	23/06/81	MGGMRZ81H 23F924L
MEO	DANIELA	SAN PIER NICETO	29/01/1976	MEODNL76A 69I084O
PALLOTTA	VALERIO	L'AQUILA	05/03/86	PLLVLR86C0 5A345X
PASINETTI	GIULIA	BRESCIA	04/06/1987	PSNGLI87H44 B157I
PAUDICE	RAFFAELE	NAPOLI	03/11/90	PDCRFL80S0 3F839I
POTENZA	GAETANO	FOGGIA	07/02/83	PTNGTN83B0 7D643N
ROMANO	CESARE	CAMPI SALENTINA	07/05/88	RMNCSR88E0 7B506X
RUSSO	CALOGERO	AGRIGENTO	05/10/1978	RSSCGR78R0 5A089S

SANTONE	ROBERTO	ATRIPALDA	19/06/84	SNTRRT84H1 9A489B
SAVOIA	GIANCARLO	SANT'ANGEL O	21/05/68	SVAGCR68E2 1I274V
SCAFURO	MICHELE	SALERNO	24/08/85	SCFMHC85M 23H703V
SCHETTINO	FABIO	MILANO	08/07/90	SCHFBA90L0 8F205Z
SINISCALCHI	LUCIA	SALERNO	24/06/80	SNSLCU80H6 4H703Z
TERNELLI	ROBERTA	TORRE DEL GRECO	24/03/90	TRNRRT90C6 4L259W

rappresentati e difesi, giusta procure apposte in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

Contro

- l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*;
- la società **Praxi spa, Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

E Nei Confronti

Primiceri Cristian, risultato idoneo nella graduatoria relativa alla Regione Lombardia, posizione n. 617, con punteggio pari a 25,2900.

Per L'Annullamento, previa Sospensione

- degli elenchi in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico (in particolare quello della Lombardia), pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Esiti+prova+oggettiva+tecnico+professionale/>, in quanto pregiudica l'utile collocamento dei ricorrenti;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio di 24/30;
- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una ulteriore soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio, prevedendo che "rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L'eventuale frazione decimale è arrotondata all'intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo

posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio”;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui limita la candidatura di ogni partecipante ad i posti messi a concorso per una sola Regione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta opposta;

e per la Condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

Fatto

Con bando prot. 26329/2015, pubblicato il 24 febbraio 2015 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è stata indetta una “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria”, alla quale hanno partecipato gli odierni ricorrenti.

Il bando unico ha previsto una ripartizione dei posti per Regione, suddividendoli secondo il seguente elenco:

- Emilia Romagna, posti n. 110;
- Liguria, posti n. 20;
- Lombardia, posti n. 470;
- Piemonte, posti n. 110;
- Toscana, posti n. 42;
- Veneto, posti n. 140.

Ciascun candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ha indicato per quali posti avrebbe voluto partecipare, senza poter indicare una seconda preferenza.

La prova oggettiva tecnico-professionale si è svolta per tutti i concorrenti il 2 luglio scorso ed è consistita in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- a) diritto tributario;
- b) diritto civile e commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) elementi di diritto penale;
- e) contabilità aziendale;
- f) organizzazione e gestione aziendale;
- g) scienza delle finanze;
- h) elementi di statistica.

Secondo quanto previsto dal bando, sono stati ammessi al periodo di tirocinio i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30 e che, al contempo, si sono collocati in graduatoria entro il limite massimo dei posti messi a concorso (che per ogni Regione erano differenti), aumentati del 30%.

Sicché, gli odierni ricorrenti, nonostante abbiano abbondantemente superato la soglia dei 24/30, lo scorso 28 luglio hanno appreso di non essere stati ammessi al tirocinio teorico-pratico per non essere rientrati nel contingente prefissato del limite massimo dei posti messi a concorso, aumentati fino al 30%.

Gli odierni ricorrenti, avendo presentato domanda per i posti messi a bando per la Lombardia non sono risultati idonei, pur avendo ottenuto i seguenti punteggi:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO I PROVA	PUNTEGGIO II PROVA	SOMMATOR IA
ASSANTI	ROBERTO	28,5003	24,4388	52,9391
BENEVENGA	FRANCESCO	25,9005	24,5738	50,4743
BICA	LEONARDO	26,4006	24,2888	50,6894
BRUCCOLERI	VANESSA	26,1003	24,7763	50,8766
BRUNI	FRANCESCO	26,6004	24,6713	51,2717
CAMILLO	FRANCESCO	27,3	24,7239	52,0239
COLUCCIA	GIOVANNA	26,2	25,14	51,34
CURTI	CORRADO	26,2005	24,8962	51,0967
DEL GIUDICE	AGOSTINO	26,6004	24,81	51,4104
ESPOSITO	FRANCESCA	26,6004	24,99	51,5904
FARRONI	ELENA	25,6011	24,8738	50,4749
FIDUCCIA	CONCETTA	26,5005	24,4875	50,988
FRANCESCON I	GIAMPIERO	25,8004	24,6938	50,4942
GUARRIELLO	DIEGO	25,6008	25,2563	50,8571
GUERRA	ANGELICA	25,8003	25,125	50,9253
GUERRERA	MARCO	27,2004	24,96	52,1604
INDOLFI	ADRIANO	26,4006	24,54	50,9406
IRACI SARERI	LAURA	26,6001	24,79	51,3091
IZZO	CIRO	26,8704	24,4875	51,3579
LAISO	GIOVANNI	26,8005	24,855	51,6555
LA FRAZIA	VINCENZO	26,8005	24,21	51,0105
LORIA	PASQUALE	27,4005	24,855	52,2555
MAGGIO	MAURIZIO	26,0007	24,7725	50,7732
MEO	DANIELA	26,2002	24,5588	50,759
PALLOTTA	VALERIO	26,6007	25,2263	51,827
PASINETTI	GIULIA	27,7002	25,1588	52,859
PAUDICE	RAFFAELE	26,4006	25,1775	51,5781
POTENZA	GAETANO	26,0004	24,6713	50,6717
ROMANO	CESARE	26,3004	24,6713	50,9717
RUSSO	CALOGERO	27,2004	24,4763	51,6767

SANTONE	ROBERTO	25,8003	25,1737	50,974
SAVOIA	GIANCARLO	27,6006	24,12	51,7206
SCAFURO	MICHELE	26,2	24,31	50,51
SCHETTINO	FABIO	25,7004	25,0575	50,7579
SINISCALCHI	LUCIA	25,6008	24,9413	50,5421
TERNELLI	ROBERTA	26,3001	25,08	51,3801

Tale esito è censurabile in quanto illegittimo per i seguenti motivi di

Diritto

I. Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 – Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccesso di potere per Arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità

La procedura di selezione del concorso in esame, come previsto dall'art. 4 del bando, si articola nelle seguenti fasi:

- a) prova oggettivo attitudinale;
- b) prova oggettiva tecnico-professionale;
- c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Come anticipato in fatto, gli odierni ricorrenti hanno sostenuto le prime due prove selettive (di cui alle lettere a) e b) sopra riportate) del presente concorso ottenendo, rispettivamente, i punteggi di cui alla tabella di seguito riportata:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO I PROVA	PUNTEGGIO II PROVA	SOMMATORIA
ASSANTI	ROBERTO	28,5003	24,4388	52,9391
BENEVENGA	FRANCESCO	25,9005	24,5738	50,4743
BICA	LEONARDO	26,4006	24,2888	50,6894
BRUCCOLERI	VANESSA	26,1003	24,7763	50,8766
BRUNI	FRANCESCO	26,6004	24,6713	51,2717
CAMILLO	FRANCESCO	27,3	24,7239	52,0239
COLUCCIA	GIOVANNA	26,2	25,14	51,34
CURTI	CORRADO	26,2005	24,8962	51,0967
DEL GIUDICE	AGOSTINO	26,6004	24,81	51,4104
ESPOSITO	FRANCESCA	26,6004	24,99	51,5904
FARRONI	ELENA	25,6011	24,8738	50,4749
FIDUCCIA	CONCETTA	26,5005	24,4875	50,988
FRANCESCONI	GIAMPIERO	25,8004	24,6938	50,4942
GUARRIELLO	DIEGO	25,6008	25,2563	50,8571
GUERRA	ANGELICA	25,8003	25,125	50,9253
GUERRERA	MARCO	27,2004	24,96	52,1604
INDOLFI	ADRIANO	26,4006	24,54	50,9406
IRACI SARERI	LAURA	26,6001	24,79	51,3091
IZZO	CIRO	26,8704	24,4875	51,3579
LAI SO	GIOVANNI	26,8005	24,855	51,6555
LA FRAZIA	VINCENZO	26,8005	24,21	51,0105

LORIA	PASQUALE	27,4005	24,855	52,2555
MAGGIO	MAURIZIO	26,0007	24,7725	50,7732
MEO	DANIELA	26,2002	24,5588	50,759
PALLOTTA	VALERIO	26,6007	25,2263	51,827
PASINETTI	GIULIA	27,7002	25,1588	52,859
PAUDICE	RAFFAELE	26,4006	25,1775	51,5781
POTENZA	GAETANO	26,0004	24,6713	50,6717
ROMANO	CESARE	26,3004	24,6713	50,9717
RUSSO	CALOGERO	27,2004	24,4763	51,6767
SANTONE	ROBERTO	25,8003	25,1737	50,974
SAVOIA	GIANCARLO	27,6006	24,12	51,7206
SCAFURO	MICHELE	26,2	24,31	50,51
SCHETTINO	FABIO	25,7004	25,0575	50,7579
SINISCALCHI	LUCIA	25,6008	24,9413	50,5421
TERNELLI	ROBERTA	26,3001	25,08	51,3801

Calcolando la media dei punteggi riportati dai ricorrenti nelle prime due prove risulta che gli stessi hanno ottenuto un punteggio complessivo superiore a quello che si ottiene sommando i punteggi delle due prove concorsuali conseguiti dagli ammessi al tirocinio per la stessa Regione per cui hanno concorso gli odierni candidati e, cioè, la Lombardia.

Ed, infatti, dal raffronto dei punteggi di seguito trascritto risulta con evidenza che, se l'Amministrazione avesse ammesso al tirocinio coloro che, in ragione della media dei punteggi delle prime due prove, avessero ottenuto un punteggio complessivamente superiore a quello ricevuto esclusivamente nella seconda prova, gli odierni ricorrenti sarebbero stati ammessi al tirocinio.

Infatti, vi sono almeno 36 concorrenti per i posti della Regione Lombardia che hanno ottenuto una media di punteggio, fra la prima e la seconda prova, inferiore a quella ottenuta dagli odierni ricorrenti, risultando, comunque, ammessi al tirocinio.

Di seguito la griglia comprovante quanto sopra dedotto:

COGNOME	NOME	DATA NASC	Punteggio totale
BUONOCORE	RICCARDO	02/06/1984	50,3942
PAOLONI	EDOARDO	10/03/1989	50,3942
MARCHESCHI	DANIELA	15/06/1985	50,4770
SIMONE	CARLO ANTONIO	11/05/1992	50,5278
PAGNOTTA	GIOVANNI	25/07/1987	50,5581
IANNELLI	LUCA	11/11/1986	50,5803
GALLICCHIO	ANDREA	23/06/1985	50,6072
MESSINA	GIUSEPPE	21/12/1973	50,6075
RENZULLO	ANTONIO	17/05/1984	50,6075
MARROCCO	LUIGI	25/01/1987	50,6109
BARBACCIA	ANDREA	29/01/1988	50,6117
JEVA	ENRICO	11/10/1976	50,6406

FILIBERTO			
TENDOLA	GIANLUIGI	27/11/1987	50,6406
CHIABRERA			
CASTELLI GAIOLI BOIDI	MAY PIA MARIA	28/05/1984	50,6454
EQUINOZZI	GUIDO	01/11/1983	50,6757
TAFUTO	MARCO	17/01/1991	50,6907
VERRI	ALESSANDRA	07/06/1965	50,6958
ALOISE	GIUSEPPINA	14/11/1983	50,7095
RUOSI	CARLA	07/10/1979	50,7143
MASCHERI	VINCENZO	04/03/1989	50,7242
BALZANO	MARIAGRAZIA	30/01/1982	50,7255
MILANO	GIOVANNI	15/01/1991	50,7320
DISTEFANO	FABIO	31/07/1982	50,7429
BARBAROSSA	ELISA	06/10/1988	50,7770
DI MATTEO	FRANCESCO	17/01/1990	50,7770
FURNO	ANTONELLO	21/01/1984	50,7770
DEL PRETE	LUIGI	02/11/1986	50,7912
RISTITS	MICHELA	26/06/1978	50,7930
VOLPE	ALBERTO	07/05/1980	50,7930
VERGA	DOMENICO BENVENUTO	03/03/1976	50,7941
CAPUANO	ANGELA	19/10/1986	50,7957
CUSIMANO	GAETANO	26/06/1986	50,8268
DEL PRETE	PASQUALE	27/11/1982	50,8292
ALBANESE	MANUELA	21/04/1988	50,8431
ROTONDO	FRANCESCO	02/11/1990	50,8442
COLOMBO	EMANUELE	31/08/1980	50,8452

Per quanto concerne il calcolo del punteggio, invece, dalla lettura del bando si evince che le prime due prove selettive non concorrono alla determinazione del punteggio finale che è il risultato del punteggio ottenuto alla sola terza prova, ovvero la sommatoria del punteggio ottenuto al tirocinio con quello ricevuto alla prova orale. Infatti, la graduatoria definitiva viene formulata solo in virtù dei punteggi relativi alla terza fase concorsuale, quella composta da tirocinio e prova orale, mentre i risultati raggiunti durante le prime due fasi non vengono in alcun modo presi in considerazione.

Diversamente da quanto previsto dal bando in esame, il d.p.r. n. 487/1994, all'art. 7, al comma 3, prevede espressamente che: *"Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio"*.

Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione al tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo in ragione del

punteggio ottenuta nella seconda prova e non anche in virtù della media dei voti ottenuti nella seconda e nella prima prova oltre che illegittima per contrasto col Testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la *ratio* della norma richiamata, finalizzata, in un'ottica meritocratica, a consentire l'assunzione del personale che abbia complessivamente raggiunto il maggior punteggio.

La medesima censura, peraltro, è stata recentemente sottoposta al TAR del Lazio che, in una situazione analoga, ha accolto il ricorso, sotto il profilo dell'illegittimità della regola posta a presidio della redazione della graduatoria di merito, affermando che essa dovesse "essere redatta in applicazione delle richiamate disposizioni del D.P.R. n. 487 del 1994." (TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2011, n. 4894). Ciò in quanto, secondo il collegio decidente, l'Amministrazione resistente, che in quella circostanza, peraltro, era sempre un'Agenzia fiscale (quella delle Dogane), non poteva delineare una procedura concorsuale scostandosi, quanto alle regole di formulazione della graduatoria, dal modello generale delineato dal D.P.R. n. 487/1994, di cui si assumeva la violazione.

Il dpr in esame per il collegio deve trovare applicazione in quanto "*Recentemente il Consiglio di Stato (cfr., sentenza V sezione, 11 maggio 2009, n. 2879) ha affermato la diretta applicazione del D.P.R. in questione ai concorsi statali, secondo quanto espressamente statuito dal giudice delle leggi "...il regolamento ivi previsto ...non può non attenere al solo impiego statale, stante l'esplicito divieto, espresso nell'art. 17, 2° comma, lett. b), l.n. 400 del 1988, di interventi regolamentari del governo in materia riservate alla competenza regionale ..."* (cfr. Corte cost. 30 luglio 1993, n. 359) ... *E nella nozione di concorsi statali, ai fini di che trattasi, sono certamente da ricomprendere i concorsi di enti e soggetti, quale l'amministrazione resistente, di dimensione nazionale, invero già articolazione di una amministrazione statale in senso proprio*".

Applicando tale criterio l'Amministrazione, diversamente da come ha fatto, avrebbe dovuto disporre l'ammissione alla terza fase concorsuale di quei soggetti la cui media dei punteggi ottenuti nelle prime due prove è superiore a quella ottenuta dai candidati che hanno potuto accedere al tirocinio perché hanno ottenuto un maggior punteggio, in senso assoluto, solo nella seconda prova.

La scelta dell'Amministrazione di non tenere in considerazione, nella formulazione della graduatoria definitiva, né nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, i punteggi ottenuti durante le prime due fasi selettive, si pone in aperto contrasto con la *ratio* sottesa alla previsione sopra richiamata, nonché con i principi di cui all'art. 97 Costituzione ed all'art. 3 Costituzione in quanto, l'introduzione di una seconda soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio ha, come effetto correlato, quella di escludere dei candidati la cui somma dei punteggi ottenuti durante le prime due prove è superiore a quella ottenuta da coloro che alla fine risultano ammessi in quanto hanno ottenuto nella seconda prova.

Invero, una differenziazione del criterio di formulazione della graduatoria finale, e la preliminare mancata sommatoria dei voti delle due prove concorsuali, in ragione del fatto che il concorso è espletato dall'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal fatto che è anch'essa un'amministrazione statale, è una scelta irrazionale anche in ragione del fatto che sia le prove concorsuali, sia quelle scritte che il tirocinio che quella orale, costituiscono una prova unitaria con la conseguenza che appare logico

che esse vadano valutate in maniera complessiva sulla base del valore mediato. Disponendo l'ammissione alla successiva prova soltanto di coloro che hanno ottenuto un punteggio superiore soltanto alla seconda prova, si elude di fatto tale previsione, in quanto si escludono coloro che dalla sommatoria dei voti ottenuti alla prima prova ed alla seconda raggiungono un punteggio complessivo superiore.

Tale modalità di formulazione della graduatoria, e di selezione dei candidati da ammettere alle prove successive, determina la violazione degli idonei ed oggettivi meccanismi rinvenibili nel testo unico, volti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla procedura concorsuale, soprattutto quando ad espletarla è un'Amministrazione statale, com'è l'Agenzia delle Entrate, così come previsto dall'art. 1 del d.lgs 165/2001.

"Nel novero di tali meccanismi va ascritto anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, e ciò in considerazione del più volte dichiarato carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994, e della necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei, suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite" (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1605).

Pertanto, neanche se il regolamento che disciplina l'accesso alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate prevedesse delle modalità differenti di calcolo del punteggio, si potrebbe escludere che le prove vanno sommate fra di loro affinché il voto finale sia il frutto della media dei punteggi ottenuti in ogni esame sostenuto per il medesimo concorso.

Viceversa, selezionare i soggetti che vanno ammessi alla successiva fase concorsuale non tenendo in considerazione la somma che discende dal punteggio ottenuto nella prima e nella seconda prova, di fatto determina la violazione del criterio individuato dal testo unico dei pubblici concorsi per la determinazione del voto finale.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dei ricorrenti dal tirocinio in esame.

II. Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 – Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 - Violazione del principio del favor participationis – Violazione e Falsa applicazione delle disposizioni di cui al bando di concorso - Eccesso di potere per Arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità.

Per quanto concerne la soglia dell'idoneità nelle prove scritte, questa nel pubblico impiego è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30.

Tale norma prevede espressamente che: *"I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente"*.

Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione al tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Entrambe le soglie – quella numerica fissata in 24/30 e rientrare nel contingente del 30% dei posti messi a concorso per la Regione per cui si concorre – sono illegittime per i motivi di seguito enucleati.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo a seguito del

conseguimento di un punteggio pari a 24/30, piuttosto che di quello normativamente previsto pari a 21/30, oltre che illegittima per contrasto col Testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la *ratio* della norma richiamata, finalizzata a riconoscere ai concorrenti la possibilità di raggiungere una soglia di idoneità accessibile e finalizzata a selezionare tutti coloro i quali siano appunto sufficientemente preparati a sostenere la prova tecnico-professionale (ecco perché il principio dei 6/10!).

In tal senso, appare opportuno segnalare due recentissime pronunce del Consiglio di Stato, il quale chiamato a pronunciarsi da questa difesa sulla illegittimità della fissazione della soglia in 24/30 per il precedente concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che *“ad un primo esame proprio dell'odierna fase del giudizio, il ricorso risulta assistito da sufficiente fumus con specifico riguardo al primo mezzo di censura, così come peraltro già osservato dalla Sezione con l'ordinanza n. 1394/2015, resa su fattispecie del tutto sovrapponibile in punto di diritto”*, ed altresì che *“nella specie sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dai ricorrenti, in quanto non ammessi alle successive fasi concorsuali”* (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 luglio 2015, n. 2960; si veda anche Cons. di Stato, Sez. IV, 3 luglio 2015, n. 2961).

Sempre in tal senso, si segnala un'ulteriore pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che il punteggio di idoneità non può essere affidato all'arbitraria discrezionalità dell'amministrazione che bandisce il concorso, ma al contrario si deve *“ritenere applicabile la disposizione vincolante contenuta nell'art. 7, comma 1 lett.a), che prevede, per le prove scritte, il punteggio minimo di 21/30 o equivalente.”* (Cons. di Stato, Sez. I, numero affare 12440/2012 dell'Adunanza di Sez. del 6.3.2013).

Nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni in base alle quali il dpr in esame, e, dunque, la previsione ivi inserita, non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in quanto esso deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi statali, e, quindi, le previsioni in esso contenute non potrebbero acquisire efficacia cogente nel caso in cui la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa. Tesi che discenderebbe dall'applicazione dell'articolo 70, del d.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale *“in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”*

Ciò perché, com'è noto, l'articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie Fiscali, per quanto attiene al reclutamento del personale, al comma terzo conferisce all'Agenzia stessa un'ampia potestà regolamentare, prevedendo però che tali disposizioni siano adottate dalla stessa mediante un atto regolamentare.

Il regolamento dell'Amministrazione (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000) predisposto dall'Agenzia delle Entrate sul punto non prevede né una disciplina specifica né una deroga espressa al testo unico. L'unica specificazione in esso rinvenibile è quella contenuta all'articolo 15, rubricato *“Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno”*, il quale demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione.

Secondo tale tesi, seguita in alcune pronunce rese dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la legittimità della clausola del bando di gara che prevede una soglia di idoneità superiore a quella prescritta dal dpr. n. 487/1994, sarebbe dimostrata dalla clausola di salvezza contemplata nella parte finale dell'articolo 70 sopra richiamato enunciante l'intendimento del legislatore di rimettere alle amministrazioni statali la possibilità di derogare alla disciplina dettata in materia di reclutamento del personale, adattando le norme del regolamento alle peculiarità dei propri ordinamenti interni.

E l'Agenzia utilizzerebbe tale clausola di salvezza, attraverso la previsione dell'articolo 15 il quale contiene, sul punto, una delega in favore dei bandi di concorso così ampia da poter essere definita "in bianco".

Infatti, l'articolo 15 non prescrive che i bandi debbano contenere alcune previsioni indefettibili ma delega in toto alle disposizioni in essi contenute, disponendo che "Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi".

Alla luce di tale ricostruzione, sembrerebbe legittima la previsione del bando la quale preveda una soglia di sbarramento per la prosecuzione delle prove selettive di molto superiore a quella prevista dal testo unico.

Tale tesi, in realtà, merita una **rimeditazione**.

"Giova ... richiamare l'orientamento espresso in una vicenda analoga, ma riguardante un'amministrazione locale, dal Consiglio di Stato (sez. V, 1° febbraio 2010, n. 397). Muovendo dalla premessa che gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale, si è in quell'occasione osservato come "di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche", ciò desumendosi "non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del DPR n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite, come poi nella specie si è verificato" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7380/2012).

In quella circostanza si controverteva sulla superabilità o meno del principio della sommatoria delle valutazioni ottenute in ogni singola prova.

Mutatis mutandi, la medesima riflessione può essere seguita nel caso che ci occupa, ove si discute della applicabilità o meno di una soglia di sbarramento superiore a quella che tutte le Amministrazioni pubbliche devono applicare.

In quel caso, ricordato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Supremo Consesso ha spiegato come **i regolamenti** dell'ente locale possano "conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni", ma non incidere minimamente sul "procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, **è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001** e che proprio per questo

sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti". Ciò in quanto "la modalità di computo del punteggio complessivo o finale con la sommatoria o con la media dei punti è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli: la modalità della media contenuta nell'art. 7 del DPR n. 487/1994 è pertanto la scelta propria dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7380/2012).

Inoltre, ancora più recentemente, anche il Consiglio di Stato ha ribadito che "...non ricorre la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale, attribuita agli enti locali, rappresentando il rinvio, di cui al comma 7 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 – specifico per le procedure concorsuali degli enti locali – alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, il limite della potestà regolamentare. Conseguentemente gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti, comunque, a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale, o locale" (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1615).

Queste (dirimenti) affermazioni, riferite a un'amministrazione locale, non possono che essere ribadite con maggiore nettezza nel caso di specie, essendo il concorso indetto da una Agenzia Fiscale che, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001, rientra fra le Amministrazioni pubbliche, e che, a differenza degli Enti locali, non gode di alcuna maggiore sfera di autonomia in materia di organizzazione del personale che possa essere considerata come costituzionalmente riconosciuta.

Peraltro va evidenziato che il modello provvedimentale adottato dall'Agenzia delle Entrate (nella misura in cui regola l'accesso rinviando alla fase applicativa: i singoli bandi) **elude la previsione legislativa** (che aveva affidato alla normazione regolamentare la disciplina dei concorsi): una regolazione delle modalità di accesso affidata alla *lex* concorsuale non è – diversamente dal regolamento di Amministrazione – "*deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ... e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo*".

Inoltre, è appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/1994 (anche se coerente con i "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta **in un atto normativo (i.e. regolamentare)**, ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, "**ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di "materia" e alla possibilità che questa sia "regolata, in coerenza con i principi" nell'ambito degli specifici "ordinamenti" delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio**".

Ebbene, come messo in evidenza, il regolamento di cui si è dotata l'Agenzia delle Entrate non contiene alcuna disciplina che deroga espressamente alle previsioni di cui al dpr. 487/1994 né prevede alcuna altra regolamentazione delle procedure di selezione. Esso, infatti, si limita a rinviare al bando di concorso il quale, però, in quanto atto avente fonte di rango secondaria non può certamente derogare alle

previsioni di cui al regolamento rinvenibili nel dpr 487/1994.

Se ciò fosse consentito, infatti, l'Agenzia delle Entrate potrebbe legittimamente inserire in bandi di concorso volti ad acquisire le medesime professionalità (attraverso l'espletamento della medesima procedura concorsuale) delle soglie di idoneità differenti da concorso a concorso, senza che questo comportamento altamente discrezionale ed arbitrario possa essere oggetto di alcuna censura.

Si è così incorsi nella violazione dell'articolo 70 dlgs 165/2001 dal momento in cui questo ammette che le Amministrazioni possano prevedere una disciplina di selezione del personale differente da quella generale contenuta nel testo unico, ma nell'ambito degli specifici ordinamenti e, dunque, per mezzo di disposizioni contenute in atti regolamentari, generali e non certamente in bandi di concorso valevoli per una singola procedura.

Ma v'è di più.

Lo sbarramento risulta ancora più grave con particolare riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti, in quanto gli stessi non solo hanno superato abbondantemente la soglia di idoneità prefissata per legge, ma - per di più - sono risultati idonei anche alla soglia prefissata dal bando (già ingiustificatamente elevata a 24/30), avendo conseguito i seguenti punteggi:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO I PROVA	PUNTEGGIO II PROVA	SOMMATORIA
ASSANTI	ROBERTO	28,5003	24,4388	52,9391
BENEVENGA	FRANCESCO	25,9005	24,5738	50,4743
BICA	LEONARDO	26,4006	24,2888	50,6894
BRUCCOLERI	VANESSA	26,1003	24,7763	50,8766
BRUNI	FRANCESCO	26,6004	24,6713	51,2717
CAMILLO	FRANCESCO	27,3	24,7239	52,0239
COLUCCIA	GIOVANNA	26,2	25,14	51,34
CURTI	CORRADO	26,2005	24,8962	51,0967
DEL GIUDICE	AGOSTINO	26,6004	24,81	51,4104
ESPOSITO	FRANCESCA	26,6004	24,99	51,5904
FARRONI	ELENA	25,6011	24,8738	50,4749
FIDUCCIA	CONCETTA	26,5005	24,4875	50,988
FRANCESCONI	GIAMPIERO	25,8004	24,6938	50,4942
GUARRIELLO	DIEGO	25,6008	25,2563	50,8571
GUERRA	ANGELICA	25,8003	25,125	50,9253
GUERRERA	MARCO	27,2004	24,96	52,1604
INDOLFI	ADRIANO	26,4006	24,54	50,9406
IRACI SARERI	LAURA	26,6001	24,79	51,3091
IZZO	CIRO	26,8704	24,4875	51,3579
LAISO	GIOVANNI	26,8005	24,855	51,6555
LA FRAZIA	VINCENZO	26,8005	24,21	51,0105
LORIA	PASQUALE	27,4005	24,855	52,2555
MAGGIO	MAURIZIO	26,0007	24,7725	50,7732
MEO	DANIELA	26,2002	24,5588	50,759

PALLOTTA	VALERIO	26,6007	25,2263	51,827
PASINETTI	GIULIA	27,7002	25,1588	52,859
PAUDICE	RAFFAELE	26,4006	25,1775	51,5781
POTENZA	GAETANO	26,0004	24,6713	50,6717
ROMANO	CESARE	26,3004	24,6713	50,9717
RUSSO	CALOGERO	27,2004	24,4763	51,6767
SANTONE	ROBERTO	25,8003	25,1737	50,974
SAVOIA	GIANCARLO	27,6006	24,12	51,7206
SCAFURO	MICHELE	26,2	24,31	50,51
SCHETTINO	FABIO	25,7004	25,0575	50,7579
SINISCALCHI	LUCIA	25,6008	24,9413	50,5421
TERNELLI	ROBERTA	26,3001	25,08	51,3801

Ciò nonostante, non sono stati ammessi al tirocinio teorico-pratico e ciò in ragione dell'ulteriore illegittima limitazione inserita dall'Amministrazione nel bando in epigrafe.

Ed infatti, il bando al punto 6.3 prevede che *"Sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%"*, determinando così un duplice sbarramento che eleva in maniera esponenziale la soglia di idoneità fino ad arrivare a punteggi ben superiori a 25,2900.

Così facendo, infatti, l'Agenzia ha precluso ingiustamente l'accesso al tirocinio agli odierni ricorrenti, nonostante questi fossero risultati idonei!

Per tale ragione, considerato che l'unico contingente numerico da assumere - così come precisato dal bando - è pari a 892 unità, l'interdizione alla partecipazione al tirocinio dei candidati che hanno riportato l'idoneità non può che costituire un ulteriore profilo di illegittimità.

Come anche confermato dalla giurisprudenza maggioritaria, infatti, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recentissima pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la *"... ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 Mancata tutela del principio di genuinità della prova – violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che i principi codificati nel D.P.R. 487/94 sono irrinunciabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche.

Secondo quest'ultimo, infatti, *"appare corretto affermare che i principi della par*

condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011).

Ciò in ragione del fatto che il principio della genuinità e dell'anonimato della prova (**id est non alterabilità della prova**) rappresenta «*il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni*» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Anche la procedura selettiva pubblica in esame non può non essere ispirata ai criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Al riguardo, pare evidente che l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa possono essere garantiti in primo luogo; solo se non possono essere messi in dubbio la genuinità e la paternità di un elaborato d'esame. Ciò avviene garantendo che lo stesso dal momento in cui esce dalla sfera di possesso del soggetto che lo ha steso non possa in alcun modo essere alterato, contraffatto, modificato, deteriorato ovvero disperso.

Fondamentale è pertanto la custodia dello stesso.

Ne deriva che l'Amministrazione incaricata di organizzare le prove di concorso deve adottare misure e modalità di svolgimento della prova tali da assicurare uno *standard* minimo di trasparenza e sicurezza, in linea ad esempio con le soluzioni normative che costituiscono diretta attuazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Costituisce diretta espressione dei sopraenunciati principi costituzionali il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, sulla cui applicabilità - in assenza di disposizioni di segno contrario inserite nel regolamento dell'Amministrazione di cui si è dotato l'Agenzia delle Entrate che disciplina l'accesso agli impieghi nelle P.A - valgono le medesime considerazioni esposte sub II motivo di ricorso.

In particolare, in termini di custodia degli elaborati, l'art 14 D.P.R. n. 487/94 stabilisce che la commissione è tenuta a:

- consegnare al candidato in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco (comma 1);

- il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna (comma 2);

Tramite l'art. 14 D.P.R. 487/94 l'ordinamento prevede norme cogenti che, in rapporto ai principi costituzionali in materia, configurano regole di condotta che, in assenza di previsioni regolamentari di segno differente, indefettibilmente vanno osservate in ogni procedura concorsuale.

In particolare, le disposizioni impartite dal comma 1 e 2 del predetto articolo prevedono regole di condotta che prescrivono sia il duplice imbustamento della

scheda risposte e della scheda anagrafica, che la consegna, al personale autorizzato, delle buste chiuse da parte del candidato, individuando un meccanismo di protezione consistente nell'apposizione, trasversale alla chiusura, della firma e della data.

Come può notarsi l'utilizzo della busta – contenente la scheda risposte e la scheda anagrafica – viene previsto ad un livello normativo, quello regolamentare, tale da non potere essere disatteso da una diversa previsione contenuta in una fonte secondaria, quale è la *lex specialis* del concorso (che sul punto tace).

La *ratio* che risiede nella scelta da parte del legislatore di inserire detto standard minimo di protezione a tutela dell'azione amministrativa consiste nella tutela dell'effettiva correzione di un elaborato che corrisponda - e quindi non risulti alterato – a quello consegnato (all'interno di una busta!) al termine della prova selettiva e **la cui paternità sia indiscutibile**.

Il concorso di cui, odiernamente, si contesta la legittimità si è svolto senza il rispetto degli standard di salvaguardia sanciti dall'art. 14 del D.P.R. 487/94.

Il foglio contenente le avvertenze per lo svolgimento della prova – che si allega al presente ricorso – risulta essere utile al fine della dimostrazione dell'effettiva lesione del principio di genuinità dell'elaborato. Oltre a non prescrivere l'utilizzo della busta-protettore, il menzionato foglio illustrativo, aggravando la situazione, prevede modalità di consegna degli elaborati (scheda anagrafica e scheda risposte) non rispondenti agli standard sanciti dall'art. 14 del D.P.R. 487/94.

In particolare, ai ricorrenti veniva richiesto di:

- a) "annotare sul modulo anagrafico gli estremi del documento d'identità esibito in sede di identificazione e apporre la propria firma nel campo previsto";
- b) "applicare sull'apposito spazio del modulo anagrafico la targhetta contrassegnata dalla lettera A".

Veniva previsto inoltre che:

"il modulo anagrafico verrà ritirato dal personale incaricato".

Al termine della prova, il candidato rimarrà seduto in attesa che il personale addetto ritiri il modulo delle risposte e il questionario.

È possibile dimostrare dalla combinazione delle prescrizioni appena descritte che:

- la prova di cui oggi si contesta la legittimità ha disatteso le prescrizioni relative alla consegna e all'utilizzo delle buste contenenti l'anagrafica e l'elaborato previste dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 487/94, in quanto i moduli risposte senza essere prima imbustati, sono stati sottratti al potere personale del candidato, e materialmente raccolti dal personale incaricato, per poi essere riposti nelle urne da sigillare.

Un contesto, dunque, di grave ed estrema precarietà delle misure di trasparenza, sicurezza, serietà della prova, in assenza di mezzi di protezione delle prove.

Ebbene, al termine della prova, il candidato si trovava nella situazione di dovere consegnare il modulo delle risposte ad un commissario, il quale, avrebbe successivamente riposto l'elaborato nella corrispondente urna di conservazione.

Non avere imbustato la scheda delle risposte comporta la potenziale alterazione, ad opera di chiunque entri in contatto con la prova, del contenuto della stessa.

Ne costituisce preciso riscontro la possibilità che il candidato, dopo avere consegnato l'elaborato ad un commissario senza preliminarmente imbustarlo, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna della scheda risposte e la sua riposizione all'interno delle urne con i sigilli, lascia ad altri la possibilità di:

- annullare la prova per la violazione dell'anonimato, in quanto, chiunque entri in contatto con l'elaborato, può alterarlo inserendo qualunque segno di riconoscimento;
- alterare, in senso migliorativo o no, la prova mediante l'apposizione di qualche risposta non data o viceversa l'annullamento di qualche risposta correttamente fornita.

Una tale omissione comporta una palese violazione del principio di genuinità della prova e di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la procedura in esame non garantisce la paternità della prova e, pertanto, lede la *par condicio* dei candidati.

Come dimostrato, l'utilizzo della busta contenente il modulo risposte previene i rischi connessi all'alterazione della prova e salvaguarda il principio di genuinità inteso come riferibilità assoluta dell'elaborato al suo autore.

Circa la dimostrabilità della violazione in esame, valgono le medesime regole – in tema di anticipazione della lesione e di regime di prova – autorevolmente stabilite dalla giurisprudenza in tema di violazione dell'anonimato.

Viceversa, negare una siffatta ricostruzione applicativa, come per il principio dell'anonimato, significherebbe svuotare il contenuto delle previsioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 487/92 e, in particolare, dell'obbligatorietà dell'utilizzo della busta sancita dai commi 1 e 2 del medesimo articolato.

Il parallelo è possibile per due ordini di ragioni.

Da un canto, perché, il principio di genuinità rappresenta, al pari del principio dell'anonimato, «il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Uguali devono essere, pertanto, gli strumenti forniti al candidato per consentire allo stesso che l'Amministrazione ne dia corretta applicazione.

Dall'altro, perché la violazione di tali norme comporta un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività della non alterabilità dell'elaborato nei casi singoli. Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata.

Come per la violazione dell'anonimato, l'ordinamento non chiede, dunque, che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato all'alterazione dell'elaborato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (Sent. Cons. Stato n. 3747/2013).

Pertanto, le norme sancite dall'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 devono ricevere un'applicazione oggettiva e non dipendono dalla dimostrazione dell'effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti «in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui la genuinità assoluta delle prove scritte sia stata o meno assicurata, sicché, il

giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se l'alterazione dell'elaborato si sia effettivamente verificata, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", (in tal senso sull'anonimato: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Invero, appare opportuno evidenziare come nella recentissima pronuncia n. 15/2015 - richiamata dal giudice di prime cure - il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'osservanza del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica *"va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. Plen. N. 26 del 2013 e n. 27 del 2013)"*.

Ebbene, è possibile ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta la selezione concorsuale non abbiano fornito sufficienti garanzie per la genuinità e non alterabilità degli elaborati. Ciò costituisce vizio del procedimento e dei provvedimenti impugnati, che ne inficia la legittimità.

La procedura concorsuale in oggetto, quindi, si è svolta in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e integrità delle prove di selezione ed è, pertanto, illegittima.

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") disciplina all'art. 13, commi 1 e 3, il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata, *"1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.*

... 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

... 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime".

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto però di come lo svolgimento delle prove preselettive non si sia svolto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13!

Seppure tale norma non faccia menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno

cominciato ad avere ampia diffusione a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e quindi l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Pertanto, se si applica in maniera estensiva il DPR (tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna), la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non può che compromettere inevitabilmente la regolarità del concorso.

Tale norma, infatti, è stata ampiamente disattesa in quanto i candidati il giorno della prova preselettiva hanno potuto eludere i controlli, portando con sé cellulari e smartphone (come anche comprovato dalle riprese effettuate da uno dei concorrenti con il proprio cellulare).

Lo svolgimento delle prove deve, infatti, avvenire nel rispetto delle norme Costituzionali che garantiscano la correttezza delle stesse. E precisamente, degli artt. 97 e 3 della Costituzione, secondo cui la P.A. deve agire nel modo più adeguato e conveniente possibile e quindi attenendosi ai principi di buon andamento e di imparzialità.

Ciò comporta:

- in senso negativo, il dovere dell'amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura;

- in senso positivo, l'obbligo per la p.a. di valutare tutti gli interessi coinvolti nella sua azione, in modo che la scelta finale rappresenti tutti gli interessi in gioco.

Imparzialità, infatti, non significa assenza di orientamento, perché non è esclusa per la p.a. la possibilità di poter esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma ciò deve essere fatto nell'osservanza della legge e senza discriminare i soggetti coinvolti.

Per tali ragioni il principio di imparzialità, non si applica solo alla attività della amministrazione (divieto di discriminazione), ma anche alla sua organizzazione: infatti il concorso pubblico serve anche per evitare il formarsi di una burocrazia politicizzata.

Ebbene l'Agenzia delle Entrate in ossequio ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa sopra menzionati, avrebbe dovuto garantire che i controlli venissero realmente effettuati evitando l'ingresso di qualsiasi apparecchiatura elettronica che consentisse ai candidati di mettersi in contatto con l'esterno.

Dall'andamento dei fatti risulta, invece, che l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto ai necessari controlli, con inevitabili ripercussioni sul correttezza dello svolgimento della prova.

Appare chiaro quindi come tale carenza di controlli abbia determinato una palese alterazione degli equilibri concorsuali, violando l'interesse dei partecipanti ad una procedura concorsuale corretta e regolare.

A tal proposito, appare opportuno segnalare una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, Sez. VI, (in un caso relativo all'esame di stato) ha ritenuto legittima l'esclusione di un candidato il cui telefono cellulare aveva squillato durante

la prova d'esame in conseguenza dell'attivazione della sveglia, senza che sia stato ritenuto necessario dimostrarne l'utilizzo al fine di mettersi in contatto con l'esterno (Cons. Stato, Sez. VI, 27.01.2012, n. 391).

In tale pronuncia è stato adottato un criterio molto rigido, in quanto è stata equiparata la mera detenzione del cellulare al suo utilizzo quale strumento di comunicazione e quindi è stata ravvisata la potenzialità lesiva nel semplice possesso di apparecchiature elettroniche a prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse durante la prova.

Peraltro, risulta provato che nelle aule non era presente alcuna schermatura e, pertanto, l'assenza di schermatura unitamente alla presenza in aula di dispositivi elettronici ha reso possibili le comunicazioni con l'esterno, con inevitabile alterazione della genuinità e dell'integrità della prova concorsuale.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

IV – sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno

Si chiede di accogliere il gravame limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti, consistente nel superamento della seconda prova selettiva ai fini dell'espletamento del tirocinio teorico-pratico, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28 febbraio 2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011; ma v. anche la recentissima Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2015 n. 2917).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di convocazione degli odierni ricorrenti al tirocinio teorico-pratico sussiste l'interesse risarcitorio degli stessi.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il tirocinio teorico-pratico, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749).

Un'organizzazione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – una prestazione migliore da parte degli odierni ricorrenti.

In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. A parere del Consiglio di Stato, *“il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel*

risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale” (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che i ricorrenti si sono collocati in posizione utile, e, se avessero fatto richiesta per l'accesso ai posti predisposti per la Regione Lombardia, oggi avrebbero superato la seconda prova, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare la chance di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito.

Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore dei ricorrenti creditori, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicché, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di *«misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio»*, anche mediante *«misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile»*.

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di chance dei ricorrenti, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come “cento” la posizione numero uno di essa e “zero” la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al tirocinio teorico-pratico, in caso di superamento della stesso, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la chance massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, andrà calcolata - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della chance per il doppio sbarramento del completamento della seconda prova, del tirocinio teorico-pratico e del reperimento di un posto di lavoro all'interno dell'Agenzia delle Entrate - come un centesimo del reddito medio lordo di un funzionario tecnico con fascia retributiva F1, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale). Il ristoro della perdita di chance di ciascun ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

V- Sull'istanza cautelare

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile, fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Evidenziati, alla luce dei dati fattuali e dell'inconfutabile orientamento giurisprudenziale posto a sostegno della tesi difensiva, i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

I ricorrenti, infatti, sono rimasti esclusi dall'accesso al tirocinio teorico-pratico che avrebbe permesso loro, non solo di vedersi assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi ma, soprattutto, di conseguire qualora superata la prova finale orale, un impiego altamente professionalizzante a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che l'inizio dei tirocini è fissato per metà settembre, una misura cautelare di ammissione agli stessi adottata prima della data fissata per l'inizio delle attività di tirocinio rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire agli odierni ricorrenti di non subire pregiudizi gravi ed irreparabili.

Tutto ciò premesso,

Voglia Codesto Ecc. mo Presidente della Repubblica

In via istruttoria ex art. 41 c.p.a.

disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami, voglia, inoltre,

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti al tirocinio teorico-pratico;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e quindi riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrativa;
- **in subordine**, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dagli attuali ricorrenti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al tirocinio teorico pratico della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.


Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo - Roma, 5 agosto 2015

Avv. Francesco Stallone

Avv. Simona Fell



Avv. Francesco Leone

Avv. Claudia Caradonna

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Simona Fell, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 maggio 2014, ha notificato per conto dei Sigg.ri **Assanti Roberto ed altri** il suesteso atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale 36 di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale:

- 1) previa iscrizione al n. 273 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 – ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76714714531-6



- 2) previa iscrizione al n. 274 del registro cronologico, all' **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, 00186 – ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Simona Fell

- 3) previa iscrizione al n. 275 del registro cronologico, alla società **Praxi s.p.a.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via degli Ammiragli n. 91, 00136 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Simona Fell

- 4) previa iscrizione al n. 276 del registro cronologico, al Sig. **Primiceri Cristian**, e per esso al procuratore costituito avv. **Vincenzo Parato**, con studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 19 - - 73100, consegnandone copia, mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Simona Fell